

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

- PROVINCIA DI RIMINI -

Prot. n.2346

Lì 18/03/2015

ORDINANZA N.7/2015

Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL SINDACO

Preso atto che nel territorio comunale è stato constatato il fenomeno denominato "Processionaria del Pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

dato atto che ai sensi dell'art.1 del 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)" tale lotta è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Tenuto conto che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità delle aree interessate da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;

Considerato che a seguito del contatto diretto con la larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche e reazioni allergiche; ed inoltre in caso di inalazioni massive, al livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

Tenuto conto che nel programma di attività del servizio di disinfestazione del territorio il comune di Poggio Torriana ha previsto i necessari interventi per la lotta alla processionaria del pino, relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali (trattamenti preventivi alla chioma e rimozione e distruzione dei nidi);

Tenuto conto altresì che è opportuno e obbligatorio che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e sulla difesa;

Visto il D.M. 30.10.2007 recante "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)"

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 16 della Legge n. 3/2003;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e detentori di conifere con presenza di nidi di processionaria del pino, di provvedere immediatamente alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati; i nidi devono essere chiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana, e successivamente gettati negli appositi cassonetti per la raccolta rifiuti o, in alternativa, nelle zone ove il cassonetto non

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

- PROVINCIA DI RIMINI -

fosse presente, inceneriti. L'incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico, con esclusione tassativa di questi ultimi.

E' fatto divieto di depositare ramaglie con nidi di processionaria nei sacchetti del rifiuto umido o nel centro di raccolta rifiuti.

Di procedere obbligatoriamente ai necessari interventi antiparassitari contro la Processionaria del Pino. Tali interventi prevedono irrorazione delle chiome, da ripetere ogni anno, con prodotti larvicidi selettivi: *Bacillus thuringiensis kurstaki* (larvicida biologico).

Gli interventi larvicidi si suddividono in due fasi:

1. il primo intervento è da effettuarsi nel periodo *settembre/dicembre*, in funzione degli andamenti climatici;
2. il secondo intervento deve essere effettuato nel periodo *febbraio/marzo*.

DISPONE CHE

- In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.3, comma 1, del Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative pecuniari per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze;

- Le spese per i suddetti interventi sono da considerarsi a totale carico dei proprietari interessati;

- All'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Rimini, il Corpo Forestale dello Stato nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

- Copia della presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio on-line per i 15 giorni successivi all'adozione, inserita sul sito internet del Comunale trasmessa al Settore Urbanistica Edilizia e Ambiente oltre che agli Uffici/Enti incaricati del controllo.

AVVISA CHE

La presente ordinanza ha natura di urgenza ed è pertanto immediatamente esecutiva alla data di affissione all'Albo Pretorio on-line.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'affissione citata.

Il Sindaco
(Daniele Amati)

